



Le Sezioni riunite per la Regione siciliana

VISTI i decreti legislativi 6 maggio 1948, n. 655 e 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/23, con la quale è stato approvato il documento relativo alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 61/SSRRCO/INPR/2024, del 19 dicembre 2024, di approvazione del documento relativo alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2025";

CONSIDERATI gli indirizzi e le valutazioni di coordinamento della Sezione delle Autonomie per la programmazione dei controlli nell'anno 2024, approvati con deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR del 18 gennaio 2024;

CONSIDERATI gli indirizzi e le valutazioni di coordinamento della Sezione delle Autonomie per la programmazione dei controlli nell'anno 2025, approvati con deliberazione n. 2/AUT/2025/INPR;

VISTO il decreto presidenziale n. 247/2023 e l'ordinanza presidenziale n. 18/2023, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha fissato, rispettivamente, i criteri e la composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana per l'anno 2024;

VISTO il decreto presidenziale n. 306/2024 e l'ordinanza presidenziale n. 15/2024, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha fissato, rispettivamente, i criteri e la composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana per l'anno 2025;

PRESO ATTO del deposito del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022, pervenuto il 5 febbraio 2024;

RILEVATA la sopravvenienza della sentenza n. 34/2024/QM depositata l'11 dicembre 2024, con la quale le Sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno specificato i principi di massima del giudizio di parifica regionale, statuiti nell'esercizio delle funzioni esclusive di nomofilachia normativa, al fine di assicurare l'uniforme interpretazione e corretta applicazione della disciplina vigente (art. 11, c. 1, c.g.c.);

PRESO ATTO del deposito del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023, pervenuto il 28 gennaio 2025;

VISTA la ordinanza n. 1/2025/SS.RR./PARI in data 30 gennaio 25 con la quale le Sezioni riunite per la Regione siciliana sono state convocate, in Camera di consiglio, per deliberare sul programma di lavoro relativo al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023;

Udito nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2025 il
Magistrato relatore, Salvatore Pilato

All'esito della discussione in camera di consiglio

D E L I B E R A N O

di approvare il programma di lavoro per il giudizio di
parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per gli
esercizi finanziari 2022 e 2023.

D I S P O N G O N O

che, a cura del Servizio di supporto delle Sezioni riunite, copia
della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana, alla Presidenza della Regione
siciliana, all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento
del bilancio e del tesoro - Ragioniere Generale della Regione e
all'Assessorato regionale dell'Economia - Dirigente Generale del
Dipartimento delle finanze e del credito; al Collegio dei revisori
della Regione siciliana; al Presidente di Sezione titolare dell'Ufficio
di Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello
della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Il Presidente relatore

Salvatore Pilato

Depositato in segreteria il 21 febbraio 2025

Il Funzionario preposto

Giovanni Indorante

Programmazione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023

1. Composizione delle Sezioni riunite della Regione siciliana per il giudizio di parificazione del rendiconto generale

Con il decreto presidenziale n. 306/2024, il Presidente della Corte dei conti ha stabilito i criteri per la composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana per l'anno 2025, prevedendo che siano composte da:

- il Presidente della Sezione del controllo, il Presidente della Sezione giurisdizionale e il Presidente della Sezione giurisdizionale di appello;
- 5 Magistrati della Sezione regionale di controllo;
- 5 Magistrati scelti tra la Sezione giurisdizionale e la Sezione giurisdizionale di appello.
- In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione del controllo o del presidente della Sezione giurisdizionale, subentra il relativo presidente aggiunto. In caso di assenza o impedimento di Magistrati della Sezione regionale di controllo ovvero della Sezione giurisdizionale e della Sezione giurisdizionale di appello, si provvede con assegnazioni di altri Magistrati in base anche al criterio di rotazione.
- Le Sezioni riunite, presiedute in via ordinaria dal Presidente più anziano in ruolo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana sono presiedute dal Presidente della Sezione del controllo, con la partecipazione, in qualità di Pubblico Ministero, del Presidente di sezione titolare dell'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana.

La medesima ordinanza prevede che la composizione del Collegio delle Sezioni riunite sia integrata con i Magistrati assegnati alla Sezione di controllo, i quali svolgono funzioni istruttorie per il relativo referto.

Con l'ordinanza n. 15 del 20 dicembre 2024, il Presidente della Corte dei conti, in applicazione dei menzionati criteri, ha disposto la composizione soggettiva del Collegio delle Sezioni riunite.

2. Sull'oggetto, sui principi e sulle regole del giudizio di parificazione

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale (*con le specificità normative ed organizzative che tale giudizio assume nell'ordinamento contabile della Regione siciliana, per la speciale previsione delle operazioni di verifica attribuite alla Sezione regionale di controllo, quale fase prodromica al giudizio di parificazione di competenza delle Sezioni riunite per la Regione Siciliana*), nei più recenti interventi legislativi è annoverato tra gli strumenti revisionati ed aggiornati, con l'obiettivo primario di procedere al rafforzamento del sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali a rilevanza costituzionale e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale-SSN (art. 1 commi 1-8 D.L. 174/2012), per l'effettività delle garanzie di legalità orientate alla tutela degli equilibri complessivi della finanza pubblica e dell'efficienza amministrativa.

Pertanto, nell'ambito del cennato contesto normativo, assistito da puntuali addentellati nelle disposizioni costituzionali (in generale, artt. 81, 97 Cost.) la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.L. 174/2012, segnala all'Assemblea regionale e alla Giunta regionale "le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa", attraverso l'elaborazione della relazione *ex artt. 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. n. 1214/1934*.

Tale richiamo consente di individuare le due fasi fondamentali del giudizio di parificazione:

- I) la fase dell'analisi contabile del rendiconto, al fine dell'accertamento degli equilibri di bilancio, e del rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa;
- II) la fase contestuale e collaterale della valutazione economica dell'entrata e della spesa, al fine della specificazione dei profili propositivi per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle attività di gestione delle politiche pubbliche.

La verifica del risultato d'amministrazione e degli equilibri di bilancio (*fase d'accertamento*), e la specifica individuazione delle aree d'intervento per l'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica (*fase valutativa*

e propositiva), costituiscono – dunque – le funzioni peculiari del giudizio di parificazione.

Al fine di colmare la “oggettiva laconicità e lacunosità” del sistema normativo sui profili inerenti l’attività istruttoria riservata alla Sezione di controllo (per la Regione siciliana, alle Sezioni riunite) ed il contraddittorio pre-processuale e processuale è opportuno richiamare - nella sede programmatica - le deliberazioni di nomofilachia contabile e gli atti d’indirizzo e di coordinamento, ed in particolare: la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo **n. 7/SSRRCO/2013/QMIG**, la deliberazione della Sezione delle Autonomie **n. 14/SEZAUT/2014/INPR**, la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo **n. 5/SSRRCO/QMIG/22**, pronunciata l’11.4.2022, ed infine la nota di coordinamento della Procura generale della Corte dei conti **I.C. n. 5 del 29 maggio 2014**, coerente con le indicazioni specificate dalle linee guida della Sezione delle Autonomie.

Inoltre, non può omettersi di rilevare che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno di recente pronunciato la **sentenza n. 34/2024/QM** in data **11 dicembre 2024**, con la specificazione di molteplici principi di massima, statuiti nell’esercizio delle funzioni esclusive di nomofilachia interpretativa, tra i quali:

- nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti (art. 1 c.g.c.) esercitata dai giudici contabili indicati dall’art. 8 c.g.c., le Sezioni riunite in sede giurisdizionale sono – ai sensi degli artt. 11, c. 1 e 114 c.g.c. – l’organo giurisdizionale al quale è intestata in via esclusiva la competenza di assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e di quelle che regolano le altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile;
- le competenze nomofilattiche delle SS.RR. in s.g. di cui agli artt., 11, c. 1. e 114 del c.g.c. hanno ad oggetto l’ambito delle funzioni giurisdizionali (art. 103, c. 2, Cost.; artt. 1, 8 e 11, c. 1, c.g.c.) e sono osservate, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.g.c. e, per le sezioni giurisdizionali d’appello, dell’art. 117 c.g.c., dagli organi della giurisdizione contabile di cui all’art. 8 c.g.c.; è esclusa la possibilità di attivare pronunciamenti con valore nomofilattico sull’esercizio di funzioni di controllo (art. 100, Cost), restando ferma, in ogni caso, la valenza interpretativa dei principi ermeneutici espressi nelle sentenze delle Sezioni riunite in s.g.;

- la deliberazione/decisione assunta dalle Sezioni di controllo regionali competenti a deliberare la parificazione del rendiconto generale della regione, come disciplinata dall'art. 40, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, è impugnabile ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. e), c.g.c.;
- gli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, integrano – ove ed in quanto espressamente richiamati – le particolari regole procedurali della parificazione dei rendiconti regionali che, quale forma di manifestazione dell'esercizio della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti, non è un giudizio in senso tecnico-processuale; non è, quindi, applicabile alla parificazione il codice della giustizia contabile che, secondo l'art. 1, c. 3, ha istituito e regolato la disciplina processuale dell'esercizio della giurisdizione contabile da parte dei giudici individuati dall'art. 8 c.g.c.;
- l'art. 40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 si applica alla fase della deliberazione della parificazione dei rendiconti; la limitazione legislativa alle sole “formalità della sua giurisdizione contenziosa” comporta che la deliberazione venga assunta previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero, in contraddittorio dei rappresentanti dell'Amministrazione. L'attenta lettura degli atti d'indirizzo, delle deliberazioni e delle sentenze appena menzionate, assistite dall'efficacia di nomofilachia interpretativa, correlata alla necessità di assicurare l'uniforme interpretazione e corretta applicazione della relativa disciplina vigente (art. 11, c. 1, c.g.c.), offre un quadro completo dell'assetto dei principi e delle regole che governano le varie fasi giudizio di parificazione, dall'apertura delle attività istruttorie assegnate ai Magistrati componenti del Collegio, fino alla decisione nel contraddittorio tra le Parti.

3. La programmazione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023

Come già evidenziato nelle precedenti deliberazioni di analogo contenuto programmatico, adottate per i precedenti esercizi finanziari, il giudizio di parificazione si conclude con la deliberazione delle Sezioni riunite, composta rispettivamente dalla decisione e dalla relazione di accompagnamento. Tali documenti sono reciprocamente e intrinsecamente collegati tra loro, ma al

contempo rimangono autonomi, sotto il profilo dell'oggetto, delle materie e delle finalità. Infatti, la relazione – a differenza della decisione – si estende ai profili inerenti alle attività gestionali d'ambito e/o di settore, al fine di individuare le dinamiche ed i fenomeni di maggiore criticità, sui quali richiamare l'attenzione dell'amministrazione sulla necessità e/o sull'opportunità di misure d'intervento a tutela dell'efficienza amministrativa.

Pertanto, alla luce della prima disamina del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022 (depositato il 5 febbraio 2024) e di quello per l'esercizio finanziario 2023 (depositato il 28 gennaio 2025), gli argomenti che costituiscono le materie del giudizio e della relazione, sulle quali avviare le attività istruttorie e di verifica (*con provvedimento di assegnazione ai singoli Magistrati che sarà adottato in forma separata con specificazione del carico di lavoro individuale*) sono i seguenti:

- **il ciclo del bilancio e la programmazione;**
- **le risultanze finanziarie del rendiconto;**
- **il risultato di amministrazione (determinazione dell'avanzo/disavanzo);**
- **Fondo crediti di dubbia esigibilità, Fondo accantonamento per i residui perenti, Fondo perdita società partecipate, parte vincolata e parte destinata del risultato di amministrazione, Fondo rischi, debiti fuori bilancio;**
- **Fondo contenzioso;**
- **la gestione delle entrate e l'andamento della spesa;**
- **l'indebitamento;**
- **le società e gli organismi partecipati;**
- **lo stato patrimoniale e il conto economico;**
- **la copertura finanziaria delle leggi di spesa;**
- **il sistema sanitario;**
- **la spesa per il personale;**
- **la spesa pensionistica e previdenziale;**
- **la gestione dei fondi comunitari anche in riferimento alle risorse finanziarie del PNRR;**
- **il sistema dei controlli interni;**
- **la finanza locale.**

4. L'avviamento e lo svolgimento delle attività istruttorie

La deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 5/SSRRCO/QMIG/22, pronunciata l'11.4.2022 nell'esercizio delle funzioni di nomofilachia contabile e finanziaria sulle questioni di massima rimesse dal Collegio delle Sezioni riunite per la Regione siciliana nell'ordinanza n. 1/2022/QMIG, ha risolto i dubbi interpretativi insorti sulla applicabilità al giudizio di parificazione delle norme relative al giudizio di conto, *“alla stregua del seguente principio di diritto: La parificazione del rendiconto generale ha natura di controllo, si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa della Corte dei conti nei termini precisati in motivazione ed è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214”*, ed ha confermato al contempo la rilevanza fondamentale del contraddittorio istruttorio con l'amministrazione regionale.

Quindi, le modalità di svolgimento procedimentale del controllo sul rendiconto sono informate al principio del contraddittorio, in senso proprio, in tutte le fasi sia istruttorie che decisionali, da garantire con l'inoltro della bozza di relazione e con la possibilità per l'Amministrazione di fornire chiarimenti e di presentare specifiche controdeduzioni, di cui si terrà conto nella versione definitiva della relazione (Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/13 cit.).

Infatti, nonostante il difetto di una “controversia” in senso tecnico, il contraddittorio costituisce il principio fondamentale ed il “canone obiettivo” del giudizio di parificazione, al quale sono riferibili le regole fissate dall'art. 111 Cost. (parità delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale); dunque, occorre che le Sezioni di controllo operino affinché l'udienza pubblica rappresenti la formalizzazione di un confronto pienamente svolto e sostanzialmente completato nel corso dell'istruttoria, con il concorso fattivo dell'Organo requirente (deliberazione Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR cit.).

Circa il ruolo del Pubblico Ministero, al fine di evitare la duplicazione delle attività istruttorie e l'aggravamento degli adempimenti posti a carico degli uffici regionali, l'acquisizione di documenti, dati e notizie concernenti la gestione del bilancio regionale è effettuata direttamente dalle Sezioni regionali di controllo.

La sinergia ed il raccordo costruttivo tra la Sezione e l'Organo requirente è assicurata dalle eventuali specifiche indicazioni formulate dall'Ufficio di Procura in ordine a possibili oggetti delle verifiche preordinate al giudizio di parificazione, fermo restando che gli elementi e le informazioni utili alla decisione di parifica devono essere acquisiti direttamente dalle Sezioni riunite, che restano le destinatarie del flusso documentale acquisito in fase istruttoria e che costituiscono – pertanto – l'interlocutore diretto delle Amministrazioni regionali.

Collocando in evidenza i principi generali di *chiarezza* e *sinteticità* che appartengono alla dimensione comunitaria del diritto processuale, tutte le attività – di varia natura (istruttoria, procedimentale, pre-decisoria e decisoria) – delle Sezioni riunite e/o dei Magistrati istruttori, si informano alle esigenze di *semplificazione* metodologica ed espositiva dei temi e degli argomenti contrassegnati da specifica o particolare rilevanza finanziaria e/o gestionale, e di *concentrazione* degli approfondimenti documentali sui profili di maggiore impatto per la verifica del risultato d'amministrazione e degli equilibri di bilancio e per l'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica.

Tutto ciò premesso l'attività istruttoria del giudizio si svolgerà nelle seguenti fasi:

- i magistrati responsabili delle istruttorie loro assegnate potranno indirizzare all'Amministrazione regionale richieste di chiarimenti e di documentazione, nonché svolgere audizioni;
- le bozze delle relazioni dei magistrati istruttori, comprensive degli esiti delle attività svolte su entrambi gli esercizi e destinate a confluire nella relazione da allegare alla decisione di parifica, saranno distribuite ai componenti del Collegio e successivamente approvate in Camera di consiglio;
- per le questioni controverse specificamente rilevate da ciascun Magistrato istruttore, si instaurerà il contraddittorio con l'Amministrazione regionale ed il Procuratore Generale, da discutere in una o più adunanze di pre-parifica (*Camera di consiglio*), con facoltà per entrambe le Parti di deposito di memorie e deduzioni entro i termini fissati dalle Sezioni riunite; al fine di garantire l'effettività e la pienezza del contraddittorio, le Parti hanno facoltà di richiedere al Collegio

specifiche modalità procedurali e/o processuali orientate ad agevolare l'esercizio del diritto di deduzione e di controdeduzione;

- allo stesso modo, le eventuali questioni istruttorie e/o di merito rilevate dall'ufficio del Pubblico Ministero saranno esaminate e discusse in un'adunanza di pre - parifica (*Camera di consiglio*), previa informativa e convocazione anche dell'Amministrazione regionale;

- nell'udienza pubblica di parificazione del rendiconto, i Magistrati relatori svolgeranno la relazione definitiva, esponendo con criteri di sintesi l'esito delle attività istruttorie e delle risultanze del contraddittorio. Quindi, nei tempi programmati, l'Ufficio del Pubblico Ministero ed il Rappresentante dell'amministrazione regionale esporranno le proprie conclusioni.;

- le attività istruttorie per l'attuazione del programma di lavoro, propedeutiche al contraddittorio, saranno svolte con criteri di celerità e di semplificazione, individuando le criticità prioritarie connesse agli esiti conseguiti nella disamina dei precedenti cicli di bilancio.